


Sentenza N.

N. 6742972004





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di
Appello di Milano

DA

 () , elettivamente
domiciliata in Milano, via Senato 12 presso lo studio degli avvocati
Nicastro Paolo e Nodali Paolo, che la rappresentano e difendono per
delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

 e  in persona del
socio accomandatario , elettivamente domiciliati in

Milano, viale Premuda 14, presso lo studio dell'avvocato Lenza Paolo,
che li rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di
costituzione

CONVENUTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti,
come sopra costituiti, concludevano come segue:

Conclusioni per l'attrice: vedi foglio allegato

Conclusioni per i convenuti: vedi foglio allegato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio F [redacted] no e la [redacted] sponendo quanto segue.

L'attrice ed il Formenti si erano sposati in data 21.10.1968 e si erano separati con sentenza 14.11.2003, passata in giudicato il 21.1.2003.

Cessava pertanto il regime di comunione in vigore fra i coniugi. L'attrice, pertanto aveva il diritto di chiedere la divisione ex art 1111 CC di un appartamento in Milano, di due box (beni per i quali si riservava di agire in separato giudizio), nonché delle quote dell' [redacted] unicamente per le quali agiva nel presente giudizio.

In relazione a detta società, la [redacted] possedeva il 23% ed il [redacted] il 54% del capitale. La rimanente parte risultava ancora della signora [redacted] madre del convenuto, nel frattempo deceduta.

L'attrice riteneva che, poiché le quote relative all'accomandante erano state acquisite durante il matrimonio, esse cadevano nella comunione immediata, mentre quelle relative al socio accomandatario dovevano essere conferite alla comunione "de residuo". In ogni caso, trattandosi di beni divisibili ed essendo possibile l'assegnazione in natura, all'attrice doveva essere attribuita la quota differenziale del 15,5% (54% quote [redacted] più 23% quote [redacted] = 77% : 2 = 38,5; 38,5% quota spettante a ciascun coniuge - 23% = 15,5 quota spettante alla Ma [redacted],

L'attrice concludeva testualmente nel seguente modo: "dato atto che la comunione legale tra i signori [redacted] e [redacted] è cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 15756/03 del Tribunale di Milano, disporre, ex art. 1111 CC e art. 784 e seg. c.p.c., la divisione delle quote di [redacted] e, per l'effetto, condannare il convenuto signor [redacted] al trasferimento a favore della signora [redacted] di una quota pari al 15,5% del capitale sociale di [redacted], ordinando a quest'ultima, in persona del socio accomandatario, la trascrizione nel libro soci del predetto trasferimento."

Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione delle domande attoree.

In via riconvenzionale, chiedeva di dichiarare e ritenere che le quote tutte della [redacted] intestate a [redacted], facevano parte dei beni personali del convenuto e che l'atto di costituzione della società [redacted] rappresentava un atto di donazione indiretta da parte di [redacted] a favore di [redacted] nella parte in cui indicava che spettava al [redacted] una quota di partecipazione di lire 10 milioni e che tutti gli atti successivi riguardanti la cessione di quote a [redacted] erano nulli per simulazione assoluta ex art 1414 CC.

All'udienza in data 17.3.2005, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste .

Il giudice non ammetteva le stesse e rinviava all'udienza del 22.6.2006 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è infondata e non merita accoglimento.

Ribadisce lo scrivente giudice che le conclusioni assunte dall'attrice e ribadite nella memoria ex art 183, comma 5, CPC testualmente recitano così: "dato atto che la comunione legale tra i signori [redacted] ed [redacted] è cessata per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 15756/03 del Tribunale di Milano, disporre, ex art. 1111 CC e art. 784 e seg. c.p.c., la divisione delle quote di [redacted] [redacted], per l'effetto, condannare il convenuto signor [redacted] [redacted] trasferimento a favore della signora [redacted] di una quota pari al 15,5% del capitale sociale di [redacted] ordinando a quest'ultima, in persona del socio accomandatario, la trascrizione nel libro soci del predetto trasferimento".

Evidenzia lo scrivente giudice che la domanda di divisione non può essere accolta nel caso che l'oggetto sia una società in accomandita, in quanto per la stessa operano altri istituti. Valga per tutte Cassazione 4.2.1999 n 959, dalla quale si evince

addirittura che: " il socio di una società in accomandita semplice che adduca un sopravvenuto ed essenziale mutamento della attuale realtà societaria rispetto alla situazione iniziale, per avere la società dismessa l'esercizio dell'attività d'impresa ed essere rimasta solo formalmente in vita per l'espletamento di un'attività di mera gestione dei propri beni immobili, fa valere una causa di scioglimento dell'ente e, quindi, al fine di ottenere la divisione degli immobili con attribuzione della quota di sua competenza, non può esperire l'azione all'uopo accordata al comproprietario della cosa comune, dovendo, viceversa, necessariamente avvalersi del procedimento di liquidazione di cui agli art. 2275 ss. CC, a meno che egli non alleghi e dimostri la esistenza di un contratto equipollente, sostitutivo della liquidazione, nel quale risultino fissati anche i diritti di ciascun socio sul patrimonio della disciolta società (dopo la definizione dei rapporti pendenti)". Ne consegue la reiezione della domanda attorea.

I convenuti svolgono domanda riconvenzionale finalizzata a ritenere che le quote tutte della ██████████ intestate a ██████████ fanno parte dei beni personali del convenuto e che l'atto di costituzione della società ██████████ rappresenta un atto di donazione indiretta da parte di ██████████ a favore di ██████████ e ██████████ nella parte in cui indica che spetta al ██████████ una quota di partecipazione di lire 10 milioni e che tutti gli atti successivi riguardanti la cessione di quote a ██████████ erano nulli per simulazione assoluta ex art 1414 CC.

Anche tale domanda riconvenzionale deve essere disattesa in quanto è pur vero, come ritenuto dal Tribunale di Roma con sentenza 14.3.2001, che “costituisce simulazione di vendita in luogo di donazione la cessione di quota societaria, qualora il prezzo non risulti acquisito al patrimonio del venditore, benché questi ne abbia dato quietanza, le parti siano in rapporto di coniugio, sebbene consensualmente separate e l'acquirente manchi di disponibilità economiche per corrispondere il prezzo”, ma, come eccepito tempestivamente dall'attrice, l'azione svolta dai convenuti è prescritta, in quanto i fatti dedotti dai convenuti risalgono agli anni che corrono dal 1977 al 1992.

Infatti, “quando l'azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato (nda come nel caso in esame), tale azione si prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione non è soggetta a prescrizione.” (cfr Cass. 26.11.2003 n. 18025).

Ad ogni buon conto, si deve anche considerare che delle operazioni intercorse fra i coniugi [redacted] e [redacted] il convenuto pretende di fornire prova mediante testimoni, invocando principi di prova scritta peraltro non precisi e concludenti. Si deve ricordare in proposito che

“qualora la domanda di simulazione sia proposta da una delle parti e tenda all'accertamento del negozio dissimulato del quale non si assume l'illiceità, non è ammessa la prova testimoniale dell'accordo simulatorio, in quanto volta a provare un patto contrario, contestuale alla conclusione del contratto asseritamene simulato (cfr Cass 6.5.2003 n. 6882).

Ne consegue che anche le domande riconvenzionali dei convenuti vanno respinte.

Attesa la conclusione della causa, stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate fra le parti.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

respinge le domande attore;

rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti;

compensa fra le parti le spese di lite;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 13-10-06

Il Giudice

